

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Co.Ge.I Srl

In materia di: norma **SA 8000:2014**

Premessa

Il presente documento è **RISERVATO AI FORNITORI DI BENI E SERVIZI** adottato dalla **Co.Ge.I Srl** allo scopo di migliorare il rapporto con gli stessi nello spirito e nei principi richiamati dallo standard internazionale **SA 8000: 2014**.

La **Co.Ge.I Srl** si riserva di verificare l'osservanza del presente documento da parte dei propri fornitori e di intraprendere azioni opportune nei casi ove si riconosca il mancato rispetto del presente codice di condotta.

Codice di condotta

Il Codice di condotta si propone di indicare direttive comportamentali su correttezza, lealtà, comportamento, modo di lavorare e rapporti interni sia all'azienda fornitrice sia nei soggetti esterni.

Il Codice di Condotta è in sintesi un insieme di principi e regole la cui osservanza da parte dei Fornitori è ritenuta da **Co.Ge.I Srl** un fattore di assoluta importanza, costituendo un patrimonio decisivo per il consolidamento delle relazioni tra **Co.Ge.I Srl** e singoli fornitori.

Il Codice di Condotta è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali **Co.Ge.I Srl** intrattiene relazioni commerciali e/o di reciproco beneficio.

Codice di condotta

- Il fornitore non si deve avvalere di forza lavoro minorile;
- Il fornitore non deve consentire ai giovani lavoratori di operare in situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute, sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro;
- Il fornitore deve garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre e deve adottare le misure adeguate per prevenire incidenti e danni alla salute potenzialmente verificabili durante lo svolgimento del lavoro;
- Il fornitore deve garantire formazione regolare e documentata dei lavoratori in materia di sicurezza e salute, e deve prevedere della formazione per il personale nuovo e ricollocato;
- Il fornitore deve garantire, per l'utilizzo di tutto il personale, bagni puliti, accesso ad acqua potabile e appropriate strutture igieniche per la conservazione degli alimenti (se del caso);
- Il fornitore deve rispettare il diritto di tutto il personale ad aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto alla contrattazione collettiva;
- Il fornitore non deve discriminare il lavoratore nell'assunzione, nella remunerazione, nell'accesso alla formazione, promozione, licenziamento o pensionamento, in base a razza, ceto **sociale**, origine nazionale, casta, **nascita**, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, **responsabilità familiari**, **stato civile**, appartenenza sindacale, **opinioni politiche**, età o **ogni altra condizione che potrebbe comportare la discriminazione.**;
- **Il fornitore non è coinvolto o dà sostegno al traffico di esseri umani;**
- Il fornitore non deve consentire comportamenti, inclusi gesti, linguaggio o contatto fisico, che siano sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento;

- **Il fornitore non deve sottoporre il personale a test di gravidanza o di verginità in qualsiasi circostanza;**
- Il fornitore deve rispettare le leggi e la contrattazione collettiva nazionale applicabili sull'orario di lavoro;
- La settimana lavorativa non deve di norma eccedere le 48 ore. Il personale deve ricevere almeno un giorno libero nell'arco di un periodo di sette giorni. Tutto il lavoro straordinario deve essere rimborsato secondo il CCNL di riferimento e non deve in nessuna circostanza superare le 12 ore per dipendente alla settimana;
- **Il fornitore non trattiene qualsiasi parte del salario del personale, benefit (indennità), proprietà o documenti, usati al fine di forzare il personale a continuare a lavorare per l'azienda;**
- **Il fornitore deve garantire che tutto personale, ha diritto di lasciare i luoghi di lavoro al completamento della giornata lavorativa contrattuale, ed è libero di porre fine al contratto di lavoro secondo tempi e modi indicati dal CCNL di riferimento.**
- Il fornitore deve garantire che il salario corrisponda sempre al CCNL di riferimento/standard legali e che sia sempre sufficiente a soddisfare i bisogni primari del personale, oltre a fornire un qualche guadagno discrezionale;
- Il fornitore non deve impedire al personale di scegliere un rappresentante tra i propri membri con il compito di facilitare le relazioni con la direzione in materie collegate al presente codice di condotta.

Inadempienza del Codice

Co.Ge.I Srl si impegna a vigilare sui propri fornitori relativamente all'osservanza del presente Codice di Condotta, anche mediante opportune verifiche presso il fornitore preventivamente concordate. La violazione delle norme del Codice di Condotta potrà costituire inadempimento agli obblighi contrattuali pattuiti con *Co.Ge.I Srl*.

Ogni fornitore deve recepire i principi del presente Codice di Condotta espressi nella norma **SA 8000:2014**. *Co.Ge.I Srl* provvederà a comunicare eventuali aggiornamenti del codice.

Il fornitore si impegna di diffondere e richiedere l'approvazione di tale codice a tutti i suoi sub-fornitori.

Direzione Generale

CO. GE. I. SRL